



**Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per l'informazione e l'editoria**



Guardia di finanza

**PROTOCOLLO D'INTESA
RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA
IL DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E
LA GUARDIA DI FINANZA**

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri (di seguito anche "Dipartimento") e la Guardia di finanza, di seguito indicate, congiuntamente, anche come le "Parti":

VISTO l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTA la legge 23 aprile 1959 n. 189 concernente "*Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza*";

VISTO l'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante "*Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*";

VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante "*Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 250, recante "*Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa*" e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente "*Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*";

VISTA la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante "*Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416*";

VISTI gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante "*Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78*";

VISTO l'articolo 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente "*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, concernente *“Regolamento recante semplificazione e riordino dell'erogazione dei contributi all'editoria, a norma dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”* e, in particolare, gli articoli 6, comma 2, 11 e 18;

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale”*;

VISTO l'articolo 25, comma 1-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante *“Misure urgenti per la crescita del Paese”*;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTA la legge 26 ottobre 2016, n. 198, recante *“Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale”*;

VISTO l'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante *“Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”*;

VISTO il decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, recante *“Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, in attuazione dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198”*;

VISTI gli articoli 9 e 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, recante *“Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90, concernente *“Regolamento recante le modalità ed i criteri per la concessione d'incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, in attuazione dell'articolo 57-bis, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”* e, in particolare, l'articolo 6;

VISTO l'articolo 47 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”*;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*;

VISTO il protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra il Dipartimento e la Guardia di finanza, siglato in data 5 marzo 2020;

VISTO l'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

VISTO il protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito anche "AGCOM") e il Dipartimento, siglato in data 2 ottobre 2020;

VISTO l'articolo 67, commi 1 e 9-*bis*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante "*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 2022, n. 19, recante "*Disposizioni applicative per la concessione del credito d'imposta per la distribuzione delle testate edite dalle imprese editrici di quotidiani e periodici*" e, in particolare, l'articolo 7;

VISTA la Circolare del Dipartimento in data 14 dicembre 2021 e, in particolare, il paragrafo 9;

VISTO l'articolo 1, commi 375, 378 e 379, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 novembre 2022, n. 268, recante "*Ripartizione delle risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria*";

VISTA la Circolare del Dipartimento in data 6 dicembre 2022 e, in particolare, il paragrafo 10;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento in data 14 dicembre 2022 e, in particolare, l'articolo 4, comma 5;

RITENUTO necessario, in relazione alle misure dirette e indirette di sostegno all'editoria di competenza del Dipartimento, assicurare, per ciascun esercizio finanziario, un meccanismo di controlli adeguato sui soggetti beneficiari, attraverso verifiche *ex post* e a campione volte ad accertare che siano state soddisfatte tutte le condizioni previste dalla legge, in mancanza delle quali occorre procedere al recupero delle somme percepite, anche ai fini delle verifiche e dei monitoraggi da parte della Commissione europea in relazione alle misure sottoposte al regime di aiuti di Stato;

RITENUTO opportuno proseguire la collaborazione tra il Dipartimento e la Guardia di finanza,

CONCORDANO

di regolare, coordinare e sviluppare la richiamata collaborazione nei seguenti termini:

Articolo 1

(Ambito di collaborazione)

1. Il Dipartimento e la Guardia di finanza collaborano, in attuazione del quadro normativo vigente e delle rispettive attribuzioni, al fine di migliorare l'efficacia complessiva delle misure volte a prevenire, ricercare e contrastare le violazioni in danno degli interessi economici e finanziari dello Stato connessi all'erogazione dei contributi diretti e indiretti all'editoria.

Articolo 2

(Linee programmatiche ed esecutive della collaborazione)

1. L'attività di collaborazione è sviluppata - tenendo conto degli obiettivi assegnati alla Guardia di finanza in materia di tutela della spesa pubblica dal Ministro dell'economia e delle finanze mediante la direttiva annuale per l'azione amministrativa e la gestione - secondo le linee programmatiche concordate tra il Capo del Dipartimento e il Comandante del Comando tutela economia e finanza.
2. I referenti per l'attuazione del presente protocollo sono, per il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, il Capo del Dipartimento e, per la Guardia di finanza, per quanto di rispettiva competenza:
 - a) il Comandante del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie;
 - b) il Comandante del Nucleo speciale entrate,indicati, congiuntamente, anche come "Nuclei speciali", o loro delegati.

Articolo 3

(Modalità esecutive della collaborazione)

1. In aderenza agli articoli 6, comma 2, 11 e 18, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 2010 il Dipartimento trasmette ogni anno, in relazione all'annualità pregressa, unitamente agli importi erogati:
 - a) al Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie, l'elenco dei soggetti ammessi ai contributi;
 - b) al Nucleo speciale entrate, l'elenco dei soggetti ammessi ai crediti di imposta.
2. Nel quadro di quanto definito all'articolo 1, fermo restando il potere d'iniziativa dei Nuclei speciali, le Parti individuano annualmente i criteri per la selezione dei soggetti da sottoporre a controllo.

In tale contesto, il Dipartimento, al fine di garantire un impiego efficiente delle risorse ed evitare duplicazioni negli accertamenti, si impegna a comunicare ai Nuclei speciali la programmazione annuale delle verifiche definita con il Servizio Ispettivo, Registro e Co.re.com. dell'AGCOM, in base al protocollo d'intesa siglato con tale Autorità in data 2 ottobre 2020.
3. I Nuclei speciali, anche attraverso l'intervento di altri Reparti della Guardia di finanza, curano l'esecuzione degli eventuali controlli e, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza, a mente dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 2018 e nel rispetto delle norme sul segreto istruttorio, sulla riservatezza della fase istruttoria contabile e sul segreto d'ufficio, comunicano al Dipartimento le risultanze emerse. Il Dipartimento informa i Nuclei speciali, ciascuno per quanto di competenza, circa i provvedimenti conseguentemente adottati.
4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 36, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, il Dipartimento segnala altresì ai Nuclei speciali, per quanto di rispettiva competenza, tutte le informazioni e le notizie qualificate, rilevanti per la prevenzione e la repressione di irregolarità o frodi, di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle sue funzioni.

Articolo 4

(Trattamento dei dati personali)

1. Con riguardo ai trattamenti di dati personali effettuati in attuazione del presente protocollo, le Parti osservano i principi dettati dal regolamento (UE) 2016/679, nonché le disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003, del decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 2018, del decreto legislativo n. 51 del 2018 e del decreto legislativo n. 101 del 2018.
2. A tal fine, in attuazione dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 51 del 2018, le parti, che operano in qualità di titolari autonomi nell'ambito delle rispettive competenze e delle proprie finalità, adottano le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire e dimostrare la conformità alle disposizioni di cui al comma 1, nonché il rispetto dei principi ivi indicati, anche con riguardo ai reciproci flussi informativi.
3. I dati oggetto di scambio tra le parti devono essere adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati e la trasmissione avviene con modalità idonee a garantire la sicurezza e la protezione dei dati, osservando i criteri individuati dal Garante per la protezione dei dati personali in materia di comunicazione di informazioni tra i soggetti pubblici.

Articolo 5

(Ulteriori profili della collaborazione)

1. Allo scopo di consolidare procedure operative e di cooperazione efficaci, le Parti, di comune accordo, possono promuovere e organizzare incontri e corsi a favore del rispettivo personale.
2. Il Dipartimento garantisce la disponibilità, presso la propria struttura, di un ufficio attrezzato da porre a disposizione del personale dei Nuclei speciali.

Articolo 6

(Clausola di invarianza)

1. Lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente protocollo viene assicurato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 7

(Integrazioni e modifiche)

1. Il presente protocollo:
 - a) ha una durata di 36 mesi decorrenti dalla data odierna;
 - b) può essere integrato e modificato di comune accordo tra le parti firmatarie, anche per tener conto di eventuali nuove disposizioni normative incidenti sulla materia, o di aspetti rilevanti che possono emergere nel corso della collaborazione, nonché dell'esigenza di meglio definire e precisare strumenti e modalità dell'intesa stessa.
2. Le comunicazioni relative al comma 1 e a ogni altro aspetto sostanziale del presente protocollo sono effettuate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e inviate ai seguenti recapiti:

- a) Dipartimento per l'informazione e l'editoria: *archivio.die@mailbox.governo.it*;
- b) Comando Generale della Guardia di finanza - III Reparto Operazioni:
rm0010345p@pec.gdf.it.
3. Il Dipartimento e la Guardia di finanza si impegnano ad avviare, almeno tre mesi prima della scadenza del protocollo, un confronto per il rinnovo dello stesso.

per

**LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA**

F.to digitalmente

Il Sottosegretario di Stato
con delega all'informazione e all'editoria
Sen. Alberto Barachini

per

LA GUARDIA DI FINANZA

F.to digitalmente

Il Comandante Generale
Gen. C.A. Giuseppe Zafarana